

Lombardia: regole applicative per l'installazione, nelle aree agricole, di impianti fotovoltaici e agrivoltaici

Francesco Tedioli – avvocato e professore a contratto di Diritto Commerciale presso l'Università di Mantova

Alessandro De Angeli – dottore agronomo ed esperto di energie rinnovabili

L'ambito normativo

La Regione Lombardia fornisce, con una delibera¹, le prime indicazioni per l'applicazione dell'allegato 13 del Programma regionale energia ambiente e clima (PREAC), in merito all'installazione degli impianti fotovoltaici al suolo e degli impianti agrivoltaici nelle aree agricole². Si tratta di una serie di regole, valide sino all'approvazione dei decreti indicati nell'[articolo 20](#), comma 1, D.Lgs. 199/2021, con i quali verranno individuate, a livello statale³, le superfici e le aree idonee per l'installazione dei predetti impianti.

Nelle premesse al provvedimento, la giunta ricorda che la normativa statale⁴ generalmente ammette, nelle zone agricole, la costruzione di impianti di produzione elettrica, compresi quelli fotovoltaici, e che il PREAC ha ridefinito i criteri pianificatori per la loro realizzazione, con l'obiettivo dichiarato di accelerare e semplificare l'iter di approvazione del progetto, attraverso soluzioni tecnico-localizzative che valorizzino la protezione del territorio. Invita, quindi, a ispirarsi a questi criteri, tanto le Amministrazioni locali nel rilasciare il titolo abilitativo alla costruzione, installazione ed esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, quando gli stessi operatori economici, nel presentare le loro soluzioni tecniche, di modo da avere maggiori *chance* di accoglimento.

¹ Il riferimento è al D.g.r. 26 febbraio 2004, n. XII/1949 e al suo allegato A.

² Le previsioni della deliberazione si applicano anche alle aree agricole ricadenti all'interno di: a) aree protette come definite dall'articolo 1, comma 1, L. 86/1983; nonché b) di aree protette nazionali istituite ai sensi della L. 394/1991, di parchi locali di interesse sovracomunale, c) di siti della rete natura 2000 e di varchi della rete ecologica regionale, solo ove più restrittive rispetto ai contenuti dell'Allegato 13 PREAC e a quanto previsto dagli strumenti di pianificazione vigenti nelle aree sopraindicate.

³ Va rammentato che la normativa statale indica, nelle more dell'individuazione delle aree idonee da parte delle Regioni, diversi ambiti territoriali idonei, ai fini dell'installazione di impianti fotovoltaici, tra i quali quelli indicati dall'articolo 20, comma 8, lettera c-ter): [le aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale al cui interno non ricadano beni vincolati dalla parte seconda del D.Lgs. 42/2004; le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri dagli impianti industriali e dagli stabilimenti, questi ultimi come definiti dall'articolo 268, comma 1, lettera h), al cui interno non ricadano beni vincolati dalla parte seconda del D.Lgs. 42/2004; le aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri, entro le quali ricadono aree classificate agricole] e quelli indicati dall'articolo 20, comma 8, lettera c-quater) [le aree non ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004, incluse le zone gravate da usi civici di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del medesimo decreto, né che ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda o dell'articolo 136, D.Lgs. 42/2004, considerata una fascia di rispetto per questi ultimi beni di 500 metri].

⁴ Articolo 12, comma 7, D.Lgs. 387/2003.

Va anticipato che, nella maggior parte dei casi, si potranno realizzare solamente impianti agrivoltaici, perché, anche a una prima lettura, traspare evidente la volontà di “limitare” quelli con moduli a terra, considerati, dal punto di vista tecnico, “difficilmente realizzabili”, in quanto atti a ridurre o, addirittura, annullare la capacità di coltivare i fondi agricoli.

Il PREAC e la suddivisione in zone

Il PREAC suddivide i territori agricoli lombardi nelle seguenti categorie:

- a) che comprende le aree agricole caratterizzate da produzioni alimentari di particolare qualità e tipicità⁵. Si tratta, in particolare, ai territori DOP e IGP relativi ai settori viti-vinicolo, olivicolo, frutticolo, orticolo, mellifero. Da questa categoria, sono, invece, escluse, le aree DOP e IGP per la produzione di prodotti lattiero caseari e delle carni lavorate;
- b) che individua le restanti aree agricole, a loro volta suddivise in:
 - b1) territori destinati a specifici usi del suolo (come risaie, vigneti, frutteti);
 - b2) altre aree, caratterizzate da produzione di seminativi. Anche i terreni ricadenti in quest’ultima categoria, si suddividono, a loro volta, in:
 - aree con moderato e basso valore agricolo;
 - aree con elevato valore agricolo.

Categoria A – Territori con produzione di particolare tipicità

Le aree ricomprese nella categoria a), terreni pregiati, ove si coltivano prodotti DOP e IGP, potranno ospitare esclusivamente gli impianti agrivoltaici avanzati⁶:

“in quanto le caratteristiche costruttive (altezza dei moduli dal suolo, interasse tra le strutture di supporto dei moduli fotovoltaici) e tecnologiche (inserimento di sistemi di monitoraggio dell’insolazione sulle colture, del risparmio idrico, applicazione di strumenti di agricoltura digitale e di precisione) dell’impianto, sono ritenute tali da garantire la piena operatività dei mezzi agricoli in tutte le fasi dell’attività agronomica e non alterare le caratteristiche dell’ambito geografico di produzione [...]”.

⁵ Ai sensi dell’articolo 21, D.Lgs. 228/2001: “... lo Stato, le regioni e gli enti locali tutelano, nell’ambito delle rispettive competenze: a) la tipicità, la qualità, le caratteristiche alimentari e nutrizionali, nonché le tradizioni rurali di elaborazione dei prodotti agricoli e alimentari a denominazione di origine controllata (DOC), a denominazione di origine controllata e garantita (DOCG), a denominazione di origine protetta (DOP), a indicazione geografica protetta (IGP) e a indicazione geografica tutelata (IGT); b) le aree agricole in cui si ottengono prodotti con tecniche dell’agricoltura biologica ai sensi del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991; c) le zone aventi specifico interesse agrituristico”.

⁶ La delibera ne offre questa definizione: “impianti agrivoltaici che i) adottano soluzioni integrative innovative con montaggio dei moduli elevati da terra, anche prevedendo la rotazione dei moduli stessi, comunque in modo da non compromettere la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale, anche consentendo l’applicazione di strumenti di agricoltura digitale e di precisione (Art. 65, comma 1-quater del D.L. 1/2012)”; ii) prevedono la contestuale realizzazione di sistemi di monitoraggio che consentano di verificare l’impatto dell’installazione fotovoltaica sulle colture, il risparmio idrico, la produttività agricola per le diverse tipologie di colture, la continuità delle attività delle aziende agricole interessate, il recupero della fertilità del suolo, il microclima, la resilienza ai cambiamenti climatici”.

Solo:

“in via secondaria [nelle medesime aree pregiate], sono considerati realizzabili anche quelli agrivoltaici tradizionali⁷, ma a condizione che garantiscano la piena operatività dei mezzi agricoli in tutte le fasi dell’attività agronomica”.

Per ultimo, gli impianti fotovoltaici a terra⁸ sono definiti *“tecnicamente difficilmente realizzabili”*. Essi, infatti, non consentono la conduzione delle pratiche agronomiche, in quanto i moduli ubicati al suolo o a poca distanza da esso riducono o annullano la capacità di coltivazione dei terreni e, quindi, la resa (t/ha) e la produzione annua (t) del fondo agricolo. La Regione rammenta, inoltre, che tali denegati effetti potrebbero indurre a derubricare il fondo dagli areali che individuano il marchio DOP e IGP.

Questa previsione particolarmente restrittiva e, a parere di chi scrive, altamente opportuna, tutela il paesaggio⁹ e la qualità dei prodotti agroalimentari, ma va interpretata in conformità con la giurisprudenza amministrativa¹⁰, secondo cui la classificazione di un’area come *“non idonea”*¹¹ non comporta un impedimento assoluto alla realizzazione dell’impianto fotovoltaico *“classico”*. Si tratta, comunque, di una *“valutazione di primo livello”*, che impone poi di verificare:

“in concreto, caso per caso, se l’impianto così come effettivamente progettato, considerati i vincoli insistenti sull’area, possa essere realizzabile, non determinando una reale compromissione dei valori tutelati dalle norme di protezione (dirette) del sito, nonché di quelle contermini (buffer)”.

⁷ Impianto agrivoltaico: *“impianto fotovoltaico che adotta soluzioni volte a preservare la continuità dell’attività di coltivazione agricola e pastorale sul sito di installazione (Par. 1 dell’Allegato alla Delibera 1949/2024). Ai sensi del PREAC è un impianto costituito generalmente da strutture reticolari composte da elementi verticali ancorati al terreno mediante plinti di fondazione di ridotta dimensione o plinti avviati nel terreno ed elementi orizzontali su cui sono montati i moduli fotovoltaici ed eventualmente dotati di un sistema di inseguimento (tracker monoassiale o biassiale) della radiazione solare. La struttura reticolare consente il transito di mezzi agricoli. In alternativa, l’impianto può essere costituito da strutture planari poste in posizione verticale rispetto al terreno sulle quali sono montati moduli fotovoltaici solidali, i moduli fotovoltaici possono avere configurazione bifacciale, in modo da ricevere una maggiore quantità di radiazione solare. Caratteristica essenziale degli impianti agrivoltaici è la necessaria compresenza della produzione energetica con le pratiche agronomiche, anche condotte con mezzi agricoli di dimensioni standard”.*

⁸ Ai sensi del PREAC sono impianti costituiti *“da moduli fotovoltaici installati su strutture di supporto di altezza normalmente inferiore a 2 metri dal suolo (l’altezza è riferita alla sommità della struttura di supporto) e con plinti direttamente ancorati al terreno, oppure moduli fotovoltaici montati su pali, la cui altezza può essere superiore a 2 metri dal suolo, ancorati al terreno mediante plinti di fondazione di dimensione considerevole. Questa tipologia di impianti, se installata in aree agricole, di norma non consente di svolgere le pratiche agronomiche e il transito di mezzi agricoli”.*

⁹ In considerazione dell’elevata qualità paesaggistico-ambientale che caratterizza gli ambiti territoriali agricoli lombardi, in fase di progettazione degli impianti, la delibera richiama la necessità di considerare le indicazioni relative agli *“Elementi da valutare nelle aree con valenza paesaggistica”*, così come definite al punto 8 *“Elementi tecnici da considerare in fase di progettazione”* dell’allegato 13 del PREAC. Considerati gli obiettivi di conservazione e rafforzamento della biodiversità, richiamano, inoltre, le *“Indicazioni per l’attuazione della rete ecologica regionale”* e le *“criticità”* indicate per ciascun settore della Rete ecologica regionale (D.G.R. 10962/2009).

¹⁰ Consiglio di Stato n. 2848/2021, il quale, a sua volta, cita TAR Sardegna n. 573/2020, Corte Costituzionale n. 177/2021.

¹¹ Sull’evoluzione del regime localizzativo degli impianti a fonti rinnovabili si veda A. Di Cagno, *“La produzione di energia da fonte rinnovabile: tra interesse energetico, ambientale e paesaggistico”*, in *AmbienteDiritto.it*, 2022, 4). La perimetrazione impone alla Regione una completa istruttoria — che deve risultare dalla motivazione dell’atto — circa la ricognizione degli obiettivi di protezione perseguiti dalle disposizioni vigenti a tutela dell’ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico e artistico, delle tradizioni agroalimentari locali, della biodiversità e del paesaggio rurale nel territorio regionale. Essa mira ad accelerare la procedura autorizzativa, indicando le incompatibilità di determinate aree in riferimento a specifiche tipologie e/o dimensioni di impianti e fornendo al contempo un’indicazione utile a orientare le scelte in ordine alla localizzazione dei progetti.

Il luogo elettivo di composizione dei diversi interessi in gioco rimane, comunque, il procedimento amministrativo di autorizzazione, poiché, in quella sede:

può e deve avvenire la valutazione sincronica degli interessi pubblici coinvolti e meritevoli di tutela, a confronto sia con l'interesse del soggetto privato operatore economico, sia ancora con ulteriori interessi di cui sono titolari i singoli cittadini e le comunità”¹².

In altre parole:

“la perimetrazione delle aree non idonee dà luogo a una sorta di presunzione, che deve essere superata dalla parte interessata alla realizzazione del progetto, ma che non esonera l'Amministrazione dal verificare in concreto la compatibilità dell'impianto, traducendosi, semmai, in un'attenuazione degli oneri istruttori e motivazionali gravanti sull'amministrazione stessa, nella misura in cui l'indagine sulle caratteristiche dell'area e sugli interessi da tutelare è stata già effettuata con l'atto di programmazione generale”¹³.

Categoria B – Territori destinati alle restanti aree agricole

Le aree agricole ricadenti nella categoria b) sono identificate utilizzando la cartografia regionale contenuta nella *“Carta del valore agricolo dei suoli”*, elaborata su base del *“DUSAF”¹⁴* e la carta pedologica, che a sua volta determina la suddivisione del valore agricolo sulla base n. VIII/008059 del 19 settembre 2008.

Le aree agricole appartenenti alla categoria b1), come visto, sono caratterizzate prevalentemente da specifiche produzioni, quali risaie, vigneti, frutteti, oliveti, arboricoltura da legno, colture orticole, prati permanenti, marcite e castagneti da frutto. La Regione, da una parte, ricorda che, da queste coltivazioni di tipo intensivo, deriva un fatturato di circa 755 milioni di euro, pari al 3,6 % del PIL e che tali aree rivestono un ruolo rilevante per la biodiversità.

Anche in relazione questi territori valgono le medesime regole che per la categoria A.

Passando alla sottocategoria b2), destinata principalmente a produzioni di seminativi, ovviamente sono realizzabili gli impianti agrivoltaici avanzati e quelli *“classici”*, ma non vi sono indicazioni per gli impianti fotovoltaici, né si fa alcun riferimento alla c.d. *“aree idonee”* di cui all'[articolo 20](#), comma 8, D.Lgs. 199/2021.



Si possono, quindi, prospettare diverse interpretazioni: la prima, letterale, più restrittiva e preferibile, tenderebbe a escludere la possibilità di realizzare impianti

¹² Come ricordato, a più riprese, dalla giurisprudenza costituzionale, e, in particolar modo, da Corte Costituzionale n. 69/2018.

¹³ TAR Toscana 1727/2021, che chiarisce come la perimetrazione delle aree DOP/IGP approvata dalla Regione con la L.R. 11/2011 non è in via assoluta preclusivo della realizzazione dell'impianto.

¹⁴ La classificazione denominata *“Destinazione d'uso dei Suoli agricoli e forestali”* è disponibile sul sito (<https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-e-informazioni/Enti-e-Operatori/Territorio/sistema-informativo-territoriale-sit/uso-suolo-dusaf/uso-suolo-dusaf>).

fotovoltaici sul suolo in aree agricole di “elevato valore” di tipo b2), a prescindere dal fatto che l’area sia considerata idonea o meno in base ai parametri dettati dall’[articolo 20](#), comma 8, lettera c-*quater*), D.Lgs 199/2021; la seconda, estensiva, non riscontrerebbe un divieto assoluto di realizzazione di impianti FV su suolo anche nelle aree agricole b2) con “elevato valore”. In questa prospettiva, sarebbero quindi fatte salve le aree idonee *ex lege*, coerentemente con quanto previsto peraltro nell’allegato 13 del PREAC secondo cui:

- le aree idonee ai sensi dell’articolo 20, comma 8, D.Lgs. 199/2021 hanno in generale un “valore prioritario” per l’installazione di impianti fotovoltaici;
- le aree agricole b2) “*possono essere impiegate come siti per la localizzazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile le agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale*”.

Da una lettura approfondita della delibera regionale appare evidente come la quasi totalità dei terreni agricoli potenzialmente interessati dall’installazione di impianti fotovoltaici sia nelle aree a elevato valore e, quindi, accogliendo l’interpretazione più rigorosa, adeguati ai soli impianti agrivoltaici e agrivoltaici avanzati.

Documenti da allegare all’istanza

Per i progetti che ricadono nelle aree della categoria A e nelle aree della categoria b1), il proponente è tenuto ad allegare all’istanza per ottenere il titolo abilitativo una relazione agronomica.

Giova premettere che, fino alla pubblicazione della delibera, esistevano solo 2 documenti ufficiali cui riferirsi, per definire i contenuti “*minimi*” dell’elaborato: “*le Linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaici del Giugno 2022*” e “*la Prassi di riferimento UNI/PdR 148:2023*”.

Ora, la norma descrive puntualmente i contenuti tecnici che il professionista dovrà sviluppare nel proprio elaborato. Tenteremo, quindi, di indicare, voce per voce, le informazioni da inserire nel documento, certamente utili ai fini dell’accoglimento della domanda.

Caratteristiche del sistema agrario dell’area di progetto

Il tecnico incaricato dovrà descrivere, in modo accurato, lo stato di fatto agronomico esistente, prima dell’installazione dell’impianto in progetto. In particolar modo, dovrà analizzare tutte le attività colturali in relazione all’ordinamento produttivo in essere, ponendo l’attenzione, per quanto attiene le fasi di lavorazione, su:

- tipologia di coltura presenti;

- elenco e descrizione delle lavorazioni svolte;
- gestione del piano irriguo e metodologia;
- metodi di raccolta.

È, inoltre, richiesta un'analisi delle rese produttive, ottenute nei 3 anni precedenti il progetto. In questo caso, la norma indica chiaramente l'arco temporale da considerare nell'analisi *ex ante*.

Per gli indirizzi zootecnici vanno, invece, considerate:

- specie animale allevata;
- pascolo;
- tipologia produttiva,

mentre nel caso di allevamenti apiari si considerano le specie nettariifere e pollinifere impiegate.

Piano colturale proposto sull'area di progetto

Questo punto rappresenta il vero nucleo dell'elaborato, dovendo in sostanza definire e indicare il nuovo assetto produttivo e colturale a seguito dell'installazione dell'impianto agrivoltaico. Ciò implica la scelta della tipologia di coltura, che andrà a integrarsi nel sistema agrivoltaico e, soprattutto, le tecniche di coltivazione, che a loro volta determineranno:

- i sesti di posa delle strutture di sostegno dei moduli fotovoltaici;
- l'altezza di posa da terra dei moduli.



Esistono, infatti, 2 possibilità che generano altrettanti tipi di approccio procedurale e progettuale: il primo considera come prioritaria la progettazione dell'impianto fotovoltaico, mentre valuta come secondaria la scelta dell'indirizzo colturale. In sostanza il progettista "*della fonte di produzione di energia elettrica*" determina distanze, altezze, numero dei moduli e presenza o meno di *tracker* e, su quella base, l'agronomo e/o il tecnico definisce la tipologia colturale.

Il secondo approccio - che, a parere di chi scrive, si rivela più corretto - considera fondamentale un coordinamento fra componente agronomica e progettista elettrico, che tenga conto:

- delle esigenze e della disponibilità di manodopera di chi dovrà coltivare quel terreno negli anni futuri;
- della scelta dell'ordinamento colturale ideale per quella zona (vocazione) e delle condizioni di mercato (prospettiva di ricavi);
- delle possibilità impiantistiche che il progettista dell'impianto fotovoltaico è in grado di apportare;

– solo la combinazione di questi elementi potrà determinare il pieno rispetto delle richieste progettuali della nuova DGR.

Si evidenzia un passaggio molto importante della circolare:

“descrizione delle colture da realizzare sull’area di progetto, lavorazioni condotte – mezzi agricoli e valutazione della loro operatività in ragione delle caratteristiche costruttive e tecnologiche dell’impianto in progetto”.

Questi aspetti, sino a oggi, rappresentavano un tema poco approfondito, anche a causa della novità della materia. Individuare la tipologia e la disponibilità delle attrezzature per le lavorazioni è un punto cruciale per la gestione agronomica della coltivazione; Regione Lombardia impone che tale aspetto venga analizzato già nella fase di progettazione dell’impianto e non lasciato alla successiva fase *ex post*.

Altro elemento importante è che *“il piano colturale”* dovrà essere elaborato sulla base della documentazione scientifica a disposizione, in riferimento alle colture considerate più adatte in ragione della loro tolleranza alla copertura con pannelli fotovoltaici; sul punto, però, giova ricordare come, a oggi, gli elementi scientifici a supporto siano rappresentati da alcune prove isolate effettuate dai costruttori degli impianti fv e non vi sia ancora una nutrita bibliografia rappresentativa.

Analisi economica di previsione *ante* e *post* impianto agrivoltaico (produzione lorda vendibile)

Oltre agli aspetti prettamente agronomici e di tecnica colturale, vanno affrontati anche quelli economici, propri del bilancio di un’azienda agricola, riferiti alla situazione esistente. L’analisi deve essere condotta sia per la fase *ex ante*, sia per quella *ex post*, con particolare attenzione alle lavorazioni e ai mezzi tecnici. Ciò che contraddistingue un impianto agrivoltaico, rispetto a un impianto FV a terra, è la presenza di una coltura inserita in un sistema complesso le cui componenti interagiscono. L’analisi degli aspetti legati alla redditività della coltivazione è un elemento cui il Legislatore regionale ha posto particolare attenzione e che dovrà partire da una conoscenza approfondita dello stato *ex ante*.

Stato matrici ambientali *ante* impianto agrivoltaico

Si introduce un elemento innovativo, rispetto agli strumenti di analisi sin qui utilizzati, rappresentato da uno studio reale delle componenti ambientali all’interno delle quali si trova il terreno che ospiterà l’impianto.

Per studio reale si intende una fotografia al tempo T_0 dei principali parametri legati alla fertilità del terreno oggetto di intervento; dovranno essere previste apposite analisi chimiche e biologiche, che restituiscano lo stato *ex ante* dei seguenti parametri:

- N_{tot} ;
- C_{org} ;
- attività enzimatiche;
- ciclo P;
- ciclo N;
- neumatoidi;
- artropodi.

Ciò determina un vero e proprio programma di misura, che dovrà comprendere la definizione dei punti di campionamento geolocalizzati.

Negli ambiti non assoggettati a tutela, ai sensi del D.Lgs. 42/2004, il progetto allegato all'istanza deve essere sottoposto all'esame di impatto paesaggistico, da redigersi secondo le *"Linee guida per l'esame paesistico dei progetti"* di cui alla D.G.R. 8 novembre 2002 n. 7/11045. Per gli ambiti assoggettati a tutela, invece, restano ferme le vigenti procedure per il rilascio dell'autorizzazione paesistica di cui all'[articolo 146](#), D.Lgs. 42/2004¹⁵.

La delibera chiarisce che potranno essere effettuati controlli a campione delle pratiche presentate in fase di istruttoria, per verificare che quanto dichiarato nel progetto e in fase previsionali di conduzione dell'impianto sia coerente con lo stato di fatto e la vocazione dei territori. I controlli sono svolti con il supporto delle strutture agricoltura, foreste, caccia e pesca della direzione agricoltura che affiancano le autorità competenti al rilascio dei titoli abilitativi.



Riassumendo, emerge una chiara e netta necessità di definire con elevato grado di dettaglio le motivazioni tecniche ed economiche che hanno spinto il proponente, in sede di progettazione, alla scelta di questa o quella coltura; il concetto di continuità agricola è portato a uno *step* successivo, che non è solo legato a un indice di redditività fondato su parametri economici e statistici (vedi tabelle RICA).

Documenti da produrre durante il *"ciclo di vita"* dell'impianto

La delibera riprende i dati indicati in sede progettuale, per estenderli anche alla fase successiva (impianto in esercizio): infatti, ogni 5 anni dovrà essere redatta una relazione agronomica avente specifica valenza economica e pedologica. Gli aspetti tecnici ed economici, che in precedenza erano parte dello scenario *ex ante* per le componenti *"Analisi economica (Produzione Lorda Vendibile)"* e *"Stato matrici ambientali - ante impianto agrivoltaico"*, sono il fulcro su cui sviluppare gli elaborati di monitoraggio in fase *ex post*. Questa nuova Relazione agronomica dovrà avere i seguenti contenuti:

¹⁵ Per gli ambiti contermini ai siti della Rete natura 2000, si richiama la necessità di procedere all'eventuale valutazione di incidenza ai termini dell'articolo 6, Direttiva 92/43/CEE.

- relazione di monitoraggio pedologico;
- relazione di analisi economica (produzione lorda vendibile), relativa alla conduzione del fondo a partire dalla messa in esercizio dell'impianto agrivoltaico.

Qualora venga meno uno dei requisiti di cui al punto 6 (vedi il paragrafo successivo), ciò comporterà la revoca dell'autorizzazione, con conseguente ripristino dello stato dei luoghi e la messa in sicurezza dell'area.

Ulteriori requisiti richiesti al fine del rilascio del titolo abilitativo.

L'allegato alla delibera 1494/2024 elenca ulteriori requisiti, rispetto a quelli previsti dalle linee guida in materia di impianti agrivoltaici¹⁶, ai fini del rilascio del titolo abilitativo e per il mantenimento in esercizio dell'impianto, relativamente agli impianti che ricadono nelle aree di cui alla categoria A e B1. Le disposizioni che seguono integrano anche quelle previste dall'[articolo 6](#), D.Lgs. 28/2011, che disciplina la procedura abilitativa semplificata, e quelle previste dall'[articolo 12](#), D.Lgs. 387/2003, facendo quindi salve le competenze attribuite dalla normativa vigente ai Comuni e alle Province.

Requisito A: l'impianto rientra nella definizione di agrivoltaico o di agrivoltaico avanzato

In fase istruttoria, è necessario verificare che esistano le condizioni per non compromettere la continuità dell'attività agricola e pastorale, nel contempo garantendo un'efficiente produzione energetica.

Ciò si dovrebbe verificare se:

- non più del 40% della superficie agricola utilizzata ("SAU")¹⁷ nella disponibilità del proponente sia occupata da sistemi agrivoltaici;
- almeno il 70% della SAU sia destinata all'attività agricola nel rispetto delle buone pratiche agricole ("BPA")¹⁸.

Requisito B: valutazione dell'integrazione tra attività agricola e produzione elettrica

Occorre:

¹⁶ Disponibili al seguente [link www.mase.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/PNRR/linee_guida_impianti_agrivoltaici.pdf](http://www.mase.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/PNRR/linee_guida_impianti_agrivoltaici.pdf).

¹⁷ SAU (Superficie agricola utilizzata): superficie agricola utilizzata per realizzare le coltivazioni di tipo agricolo, che include seminativi, prati permanenti e pascoli, colture permanenti e altri terreni agricoli utilizzati. Essa esclude quindi le coltivazioni per arboricoltura da legno (pioppeti, noceti, specie forestali, etc.) e le superfici a bosco naturale (latifoglie, conifere, macchia mediterranea). Dal computo della SAU sono escluse le superfici delle colture intercalari e quelle delle colture in atto (non ancora realizzate). La SAU comprende invece la superficie delle piantagioni agricole in fase di impianto.

¹⁸ Buone pratiche agricole (BPA): le buone pratiche agricole (BPA) definite in attuazione di quanto indicato al comma 1 dell'art. 28 del Reg. CE n. 1750/99 ("costituiscono normali buone pratiche agricole l'insieme dei metodi colturali che un agricoltore diligente impiegherebbe nella regione interessata") e di quanto stabilito al comma 2, articolo 23, Regolamento 1257/99/CE, nell'ambito dei piani di sviluppo rurale.

1. confrontare la resa agronomica previsionale del fondo destinato a ospitare l'impianto agrivoltaico rispetto alla media della resa agronomica degli ultimi 3 anni precedenti al progetto dell'impianto sulla medesima SAU coltivata;
2. verificare che venga rispettato il mantenimento dell'indirizzo produttivo;
3. verificare che la producibilità elettrica specifica di un impianto agrivoltaico non sia inferiore al 60% della producibilità elettrica specifica di un impianto fotovoltaico *standard* con le stesse caratteristiche.

Requisito C: valutazione dell'integrazione tra attività agricola e produzione elettrica

È necessario confrontare i valori contenuti nella relazione di monitoraggio pedologico, unitamente ai parametri misurati mediante i sistemi di monitoraggio eventualmente associati all'impianto agrivoltaico avanzato, e i valori delle relazioni di monitoraggio pedologico misurati al tempo T_0 .

Inoltre, vanno raffrontati i dati della relazione di analisi economica, integrati dai valori del rapporto (PLV/SAU) produzione lorda vendibile su superficie agricola utilizzata precedentemente al progetto dell'impianto, con i dati della relazione annuale di analisi economica riferita all'esercizio dell'impianto, oltre al raffronto con il valore di redditività aziendale R_{en} derivante dalla componente energetica e il valore di redditività aziendale R_{agr} per l'esercizio agricolo/agrozootecnico.

La PLV, determinata in sede di progetto, calcolata con riferimento alla media delle PLV ottenute nei primi 3 anni del quinquennio precedente all'anno in cui è presentata la domanda di impianto, deve essere mantenuta negli anni di esercizio dell'impianto.

Requisito D: requisito soggettivo

Il terreno agricolo (l'insieme delle particelle catastali) su cui verrà installato l'impianto agrivoltaico, deve essere in conduzione a una impresa agricola, in forza di un valido titolo (proprietà, affitto, comodato) per tutto il periodo di esercizio dell'impianto agrivoltaico stesso. In particolare, l'azienda agricola deve mantenere un fascicolo aziendale attivo e la certificazione di imprenditore agricolo professionale (IAP) per tutto il periodo di esercizio dell'impianto.

L'allegato A, inoltre, prevede che possono presentare richiesta di titolo abilitativo i seguenti soggetti:

- per gli impianti fotovoltaici, le persone giuridiche (risultanti da certificato camerale) e le persone fisiche;
- per gli impianti agrivoltaici e per gli impianti agrivoltaici avanzati:
 - l'impresa agricola singola o associata (risultante da certificato camerale), che realizza il progetto al fine di contenere i propri costi di produzione. Il suddetto requisito è verificato attraverso il fatturato dell'energia prodotta. Trattandosi di attività connessa e complementare/accessoria all'attività principale, questo valore non deve superare quello della

produzione agricola. In difetto, infatti, l'imprenditore perderebbe lo *status* di imprenditore agricolo, diventando imprenditore commerciale;

- la società a partecipazione congiunta con i produttori di energia elettrica alle quali è conferita l'azienda o il ramo d'azienda da parte degli imprenditori agricoli (ai quali è riservata l'attività di gestione imprenditoriale, salvo per gli aspetti inerenti al funzionamento dell'impianto e la cessione di energia).

Ambito di applicazione della normativa

Secondo quanto indicato nelle premesse della delibera 1949/2024:

"i procedimenti abilitativi formalmente avviati alla data di pubblicazione sul BURL del presente provvedimento che abbiano esplicitamente accettato il preventivo per la connessione redatto dal gestore di rete sono conclusi senza applicare le regole del presente provvedimento".

SCHEDA DI SINTESI

La Regione Lombardia ha fornito le prime indicazioni in merito all'installazione degli impianti fotovoltaici al suolo e degli impianti agrivoltaici nelle aree agricole.

Nella maggior parte dei casi, si potranno realizzare solamente impianti agrivoltaici, perché quelli con moduli a terra vengono considerati *"difficilmente realizzabili"*, in quanto atti a ridurre o, addirittura, annullare la capacità di coltivare i fondi agricoli.

D'ora in poi, diventa fondamentale la figura del dottore agronomo, perché il proponente è tenuto ad allegare all'istanza per ottenere il titolo abilitativo una complessa e articolata relazione agronomica.

L'allegato alla delibera elenca 4 ulteriori requisiti, ai fini del rilascio del titolo abilitativo e per il mantenimento in esercizio dell'impianto.

Dal punto di vista soggettivo, il terreno agricolo deve essere in conduzione a una impresa agricola, in forza di un valido titolo per tutto il periodo di esercizio dell'impianto agrivoltaico stesso. In particolare, l'azienda agricola deve mantenere la certificazione di imprenditore agricolo professionale (Iap).